



# **Comune di Vallefoglia**

## **Provincia di Pesaro e Urbino**

**Piazza IV Novembre, 6  
61022 Vallefoglia (PU)  
P. IVA & C.F.: 02532230410**

# **POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA**

**DURATA DEL CONTRATTO**

**dalle ore 24.00 del 31/12/2017  
alle ore 24:00 del 31/12/2022**



## SOMMARIO:

<b>SEZIONE 1. - RCA E GARANZIE ACCESSORIE VEICOLI</b>	<b>5</b>
Art. 1. - Nota informativa sul rischio	5
Art. 2. - Definizioni generali	5
<b>SEZIONE 2. - CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</b>	<b>6</b>
Art. 1. - Variazioni del rischio e relative dichiarazioni	6
Art. 2. - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	6
Art. 3. - Modifiche dell'assicurazione	6
Art. 4. - Denuncia dei sinistri	6
Art. 5. - Oneri fiscali	7
Art. 6. - Arbitrato rituale	7
Art. 7. - Assicurazione presso diversi Assicuratori	7
Art. 8. - Coassicurazione e delega, agenzia cui è assegnata la polizza	7
Art. 9. - Rinvio alle norme di legge	7
Art. 10. - Prevalenza	7
Art. 11. - Interpretazione del contratto	7
Art. 12. - Durata del contratto	8
Art. 13. - Clausola Broker	8
Art. 14. - Estensione territoriale	9
Art. 15. - Foro competente	9
Art. 16. - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi Finanziari	9
<b>SEZIONE 3. - CONDIZIONI PARTICOLARI R.C. AUTO</b>	<b>10</b>
Art. 1. - Oggetto dell'assicurazione e massimali autoveicoli	10
Art. 2. - Tipologia di polizza	10
Art. 3. - Impostazione garanzia RCA	10
Art. 4. - Forma del contratto	10
Art. 5. - Variazione parco automezzi	10
Art. 6. - Regolazione premio	11
Art. 7. - Informativa sui sinistri	11
Art. 8. - Garanzie integrative responsabilità civile	11
Art. 9. - Estensione territoriale	13
Art. 10. - Gestione delle vertenze	14
Art. 11. - Difesa penale	14
Art. 12. - Appendice di vincolo	14
Art. 13. - Autoveicoli speciali per portatori di handicap	14
Art. 14. - Soccorso vittime della strada	14
Art. 15. - Rimborso spese di custodia e parcheggio	14
Art. 16. - Rimborso spese trasporto in ambulanza del conducente	14
Art. 17. - Rischio statico	14
Art. 18. - Dispositivi di sicurezza	15
Art. 19. - Impianto antifurto e/o di localizzazione satellitare	15
Art. 20. - Mancato uso del veicolo di rappresentanza	15
Art. 21. - Bagagli	16
<b>SEZIONE 4. - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA</b>	<b>17</b>
Art. 1. - Tutela giudiziaria, dissequestro e custodia	17
<b>SEZIONE 5. - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI DIVERSI</b>	<b>18</b>
Art. 1. - Rottura cristalli	18
Art. 2. - Spese di recupero, custodia e rimpatrio	18
Art. 3. - Incendio, Furto, Kasko	18

Art. 4. -	Eventi socio politici	18
Art. 5. -	Eventi atmosferici	19
Art. 6. -	Precisazioni di garanzia per il rischio furto	19
Art. 7. -	Precisazioni di garanzia per il rischio kasko	19
Art. 8. -	Ammontare del premio	19
Art. 9. -	Somme assicurate	19
Art. 10. -	Esclusioni relative alle garanzie Incendio, Furto e Kasko	20
Art. 11. -	Esclusioni relative alle sola garanzia Kasko	20
Art. 12. -	Liquidazione dei danni	20
Art. 13. -	Danni cagionati da colpa grave	20
Art. 14. -	Rinuncia al diritto di surrogazione	20
<b>ALLEGATO 1 – “ELENCO MEZZI”</b>		<b>1</b>

## SEZIONE 1. - RCA E GARANZIE ACCESSORIE VEICOLI

### Art. 1. - Nota informativa sul rischio

**Rischio:** l'elenco dei mezzi, riportato nell'Allegato 1 del Capitolato, potrebbe essere modificato in sede di stipula del contratto in considerazione delle variazioni, in termini di nuove entrate e nuove uscite, che si dovessero verificare tra il momento di svolgimento della gara e quello di effetto della polizza.

Per quanto riguarda le garanzie accessorie Incendio, Furto, Kasko ed eventi socio-politici, il Comune di Vallefoglia si riserva di inserire in copertura singoli veicoli all'atto della stipula, o anche successivamente, specificando le garanzie dalla stessa prescelte. Alla Compagnia è richiesto di fornire il dettaglio dei tassi da applicare che diventeranno il riferimento da utilizzare per tutta la durata della polizza.

### Art. 2. - Definizioni generali

Assicurato	L'Ente Contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza.
Capitolato	Il documento articolato in Parti e/o Sezioni che prova il contratto di assicurazione.
Contraente	L'Ente, il Comune di Vallefoglia - nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore - che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.
Franchigia	L'importo fisso di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.
Garanzia	Il singolo rischio coperto dall'assicurazione.
Incendio	La combustione con sviluppo di fiamma del veicolo o di sue parti che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo Risarcimento	La somma che la Società eroga all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro.
Legge	Il Decreto Legislativo 209 del 7 settembre 2005 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni.
Polizza	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	La percentuale di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società/Compagnia	L'Impresa assicuratrice indicata nel frontespizio della presente polizza che presta la garanzia.

## **SEZIONE 2. - CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art. 1. - Variazioni del rischio e relative dichiarazioni**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del CODICE CIVILE.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del CODICE CIVILE. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il contraente non è tenuto a comunicare le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del CODICE CIVILE, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

6

### **Art. 2. - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1901 del CODICE CIVILE, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Compagnia, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla decorrenza stessa. Se il Contraente non paga la prima rata di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Le rate successive potranno essere pagate dal Contraente, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo; se il Contraente non paga il premio entro tale termine, la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. In entrambi i casi restano ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del CODICE CIVILE.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A..

### **Art. 3. - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto.

### **Art. 4. - Denuncia dei sinistri**

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto, alla Società o al Broker, entro 20 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Servizio competente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Quanto sopra se non diversamente regolato dalle condizioni previste ai singoli contratti.

#### **Art. 5. - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

#### **Art. 6. - Arbitrato rituale**

L'arbitrato rituale è escluso come da Disposizioni dell'art. 3 comma 19 L. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008).

#### **Art. 7. - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

L'Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Solo in caso di sinistro l'Assicurato deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

#### **Art. 8. - Coassicurazione e delega, agenzia cui è assegnata la polizza**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società:

1. ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale;
2. tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria;
3. ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
4. i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.

Resta inteso che le comunicazioni inviate all'Agenzia cui è assegnata la polizza si intendono come inviate alla Società Delegataria.

#### **Art. 9. - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 10. - Prevalenza**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art. 1341 del CODICE CIVILE, il Contraente e la Società dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.

#### **Art. 11. - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

## **Art. 12. - Durata del contratto**

La presente polizza ha effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2017 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2022, scadenze intermedie al 31 dicembre di ogni anno, escludendosi fin d'ora la clausola del tacito rinnovo.

Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 90 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.

La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta del Contraente, per un periodo fino a 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all'espletamento di nuova gara.

L'Assicurato ha facoltà di richiedere detto periodo di proroga e la Società si impegna a concederlo alle stesse condizioni economiche e normative, anche per recesso anticipato per sinistro o alla scadenza intermedia della polizza.

## **Art. 13. - Clausola Broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto all'A.T.I. costituita dalla società di brokeraggio Centrale S.p.a., Via degli Abeti, 80 – 61122 Pesaro (PU), e dalla società di brokeraggio Aon Spa, Via Enrico Mattei 102, 40138 Bologna (BO), con società mandataria e incaricata alla gestione delle polizze Centrale Spa.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite Centrale S.p.a., e in particolare:

- a. il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore;
- b. è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia;
- c. la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
- d. ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime;
- e. le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa;
- f. la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti relativi al contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell'autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali;
- g. le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza dell'Ente Contraente verranno da questo trattenute all'atto del perfezionamento;
- h. le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;
- i. il Broker (o il Contraente con c.p.c. al Broker) provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker (o al Contraente con c.p.c. al Broker) il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
- j. la Società incarica il Broker dell'esazione dei premi di competenza del Contraente. Il Broker si impegna a comunicare alla Società tramite fax, telegramma, l'avvenuto pagamento da



parte del Contraente, dopodiché sarà debitore in proprio dell'importo del premio comunicato che si impegna a versare entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione d'incasso;

- k. il Broker comunicherà inoltre tramite telefax o telegramma la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa ed alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali. Pertanto il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell'importo del premio che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione d'incasso. Nell'eventualità in cui non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecento sessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima;
- l. in caso di coassicurazione, quanto previsto nei due punti precedenti verrà gestito dal Broker, nello stesso modo, nei confronti di ciascun coassicuratore;
- m. la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker.
- n. la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

Al Broker verranno retrocesse provvigioni – che restano esclusivamente a carico dell'Agenzia e/o dell'Impresa aggiudicataria - pari al 5% per la sezione RCA e del 12% per le altre sezioni.

#### **Art. 14. - 1Estensione territoriale**

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero, salvo quanto diversamente regolato nelle singole condizioni di polizza.

#### **Art. 15. - Foro competente**

Per le controversie relative al contratto il foro competente è esclusivamente quello della sede del Contraente.

#### **Art. 16. - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi Finanziari**

La Società, fornitrice dei servizi assicurativi, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Pesaro Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontrarente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto dei contratti.

## SEZIONE 3. - CONDIZIONI PARTICOLARI R.C. AUTO

### Art. 1. - Oggetto dell'assicurazione e massimali autoveicoli

Premesso che:

- l'intero parco veicoli a motore dell'Ente è descritto nell'Allegato 1 - "Elenco Mezzi";
- i mezzi sono individuati per:
  - marca;
  - tipo;
  - targa di immatricolazione o telaio;
  - potenza fiscale per il parco autovetture;
  - peso complessivo a pieno carico per il parco autocarri e macchine operatrici;
  - cilindrata per il parco motofurgoni e ciclomotori;
  - numero posti per autobus;
  - classe di bonus/malus - assegnazione – CU relativa all'anno 2016 da aggiornare in sede di emissione polizza al 31 12 2017;

la Società assicura, in conformità della Legge e del Regolamento, i rischi della Responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti di seguito convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dell'intero parco veicoli a motore descritto nel contratto, **con un massimale minimo per sinistro così individuato:**

- euro 6.000.000,00/5.000.000,00/1.000.000,00, per il parco autovetture, autocarri, motocarri, motocicli, ciclomotori, macchine operatrici e veicoli speciali.
- euro 12.000.000,00/10.000.000,00/2.000.000,00, per gli autobus.

10

### Art. 2. - Tipologia di polizza

Il contratto di assicurazione sarà composto dalle Condizioni Generali di Assicurazione previste dalla normativa di legge vigente (Codice delle Assicurazioni D.L.vo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni) dalle condizioni Generali di Polizza integrate dalle *condizioni particolari dattiloscritte* di cui al presente capitolato

### Art. 3. - Impostazione garanzia RCA

- Garanzie Base:  
rischi previsti dalla normativa vigente (RCA obbligatoria).
  - Forma Tariffaria:  
Bonus Malus per le autovetture;  
Tariffa Fissa o a classi di merito per motocicli e ciclomotori;  
Tariffa Fissa o a classi di merito per gli altri veicoli.
- Le tariffe applicate si intendono riferite tutte alla zona territoriale di Pesaro Urbino.

### Art. 4. - Forma del contratto

La formula del contratto consiste in una unica polizza amministrata con polizza cumulativa. I mezzi da assicurare sono descritti all'Allegato 1 – "Elenco mezzi".

### Art. 5. - Variazione parco automezzi

I nuovi mezzi acquistati nel corso di validità del contratto assicurativo, saranno assicurati dalla Compagnia di Assicurazione agli stessi tassi ed alle medesime condizioni della presente polizza. Per i mezzi appartenenti al settore tariffario "autovetture" (e/o "motocicli e ciclomotori" qualora coperti in base alle classi di merito), le eventuali sostituzioni, a condizione che l'inclusione e

l'esclusione siano effettuate simultaneamente, sono effettuate conservando la classe di merito del veicolo sostituito.

#### **Art. 6. - Regolazione premio**

Le inclusioni di nuovi mezzi od esclusioni di mezzi assicurati verranno comunicati dall'Assicurato al loro verificarsi.

La Compagnia di Assicurazione emetterà alla scadenza del contratto apposita appendice in cui verrà indicata la regolazione del premio, attiva o passiva, intervenuta a seguito delle variazioni di cui sopra.

L'appendice di regolazione dovrà essere perfezionata nei tempi previsti all'articolo "Pagamento del premio" di cui alle *Condizioni che regolano l'assicurazione in generale* del presente capitolato che decorreranno dalla data di ricezione del documento di regolazione.

In considerazione della durata quinquennale del contratto, l'Assicurato fornirà alla decorrenza annuale della polizza, fissata al 31 dicembre di ogni anno, l'aggiornamento dei valori incendio, furto e kasko dei singoli mezzi.

Pertanto, fermi i premi Rca, se non a fronte di situazioni evolutive Bonus/Malus, la Società si impegna comunque a mantenere i tassi offerti per la garanzia incendio e kasko in sede di gara, anche in occasione degli aggiornamenti annuali.

#### **Art. 7. - Informativa sui sinistri**

La Società si impegna a fornire, dietro richiesta del Contraente e con cadenza semestrale, qualificati resoconti in formato excel sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi:

- estremi del sinistro;
- stato di avanzamento dell'iter liquidativo;
- importi liquidati o riservati;
- procedura CARD attiva e passiva per i sinistri RCA.

11

#### **Art. 8. - Garanzie integrative responsabilità civile**

<b>Garanzie sempre operanti, anche se non espressamente richiamate</b>
--

Le garanzie di cui alla presente polizza sono inoltre prestate, nei limiti dei massimali di esposizione previsti dalla garanzia R.C.A., per le seguenti condizioni particolari:

**a. Autobus**

Per gli autobus adibiti a trasporto con percorso limitato, la garanzia deve essere operante anche quando effettuano trasporti e/o percorsi diversi da quanto indicato nel libretto di circolazione o al di fuori delle linee concesse (servizi speciali, riservati, fuori linea), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell'art. 87, V comma del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente e anche se affidati in comodato a sub-concessionari di linee del Contraente ovvero ad altre aziende operanti per le finalità medesime del Contraente.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni:

- arrecati durante l'impiego saltuario in servizi extraurbani di autobus assicurati per il servizio urbano e viceversa;
- nel caso di impiego degli autobus per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida durante selezioni per l'assunzione di personale e per l'abilitazione del personale dipendente;
- causati ai passeggeri nel momento della salita o della discesa dal veicolo;
- causati a indumenti ed oggetti di comune uso personale che siano portati con se dai terzi trasportati anche se non costituenti vero e proprio bagaglio.

**b. Rinuncia alla rivalsa**

La Compagnia, rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nei confronti di:

1. dell'Ente o Società proprietari o locatari e/o del Conducente del veicolo assicurato:
  - a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
  - b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi dell'art.186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n.. 285 del Codice della strada, relativo regolamento e successive modificazioni;
  - c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
  - d) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data di sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto al punto d) la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del Conducente.
  - e) Se il conducente è alla guida di veicoli dotati di targa speciale (polizia Municipale) qualora iscritto al corso e non ancora in possesso della patente speciale, se previsto.
2. del solo Ente o Società proprietari del veicolo assicurato:
  - a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'Ente o la Società proprietari o locatari fossero a conoscenza prima del sinistro della cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

**c. R.C. dei trasportati**

La Compagnia garantisce l'Assicurato ed il Conducente per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo contrattualmente identificato per danni a terzi provocati da trasportati di cui debba rispondere ai sensi di legge. La garanzia è inoltre estesa a favore dei trasportati, per la responsabilità civile loro derivante, per danni provocati a terzi in occasione di circolazione del veicolo stesso.

I massimali di esposizione per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RCA.

La garanzia non opera:

- per danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato o i trasportati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall'art. 4 della Legge 990/69 e successive modificazioni nei riguardi dei beneficiari della garanzia.

**d. R.C. inquinamento**

Ad integrazione della copertura assicurativa RCA relativa alla circolazione del veicolo, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento), a causa di circolazione, intendendosi per circolazione tanto il movimento quanto la sosta o la fermata. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate. I massimali di esposizione per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RCA.

La garanzia non opera:

- per danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato o i trasportati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- per danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del veicolo identificato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;

- se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall'art. 4 della Legge 990/69 e successive modificazioni, nei confronti dell'Assicurato, ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano lesioni personali in occasione di lavoro o di servizio.

**e. Garanzia gancio traino**

La garanzia si intende automaticamente operante per i veicoli abilitati a tale scopo.

**f. Aree private:**

La garanzia comprende i danni causati dalla circolazione del veicolo nelle aree private.

**g. Carico e scarico**

La Società assicura la responsabilità anche del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone che si trovano sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

**h. Ricorso terzi da incendio**

La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di *euro 500.000,00 (trecentomila/00)*. In ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

**i. Materiale radioattivo**

Relativamente agli automezzi adibiti al trasporto di materiale radioattivo, la garanzia deve intendersi estesa anche agli eventuali danni conseguenti a possibili contaminazioni per fuoriuscita del materiale trasportato, purché in possesso di autorizzazione.

**j. Carico e scarico con uso di mezzi meccanici**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, impegnandosi a corrispondere entro il limite di *euro 1.000.000,00*, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovuti a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi ( esclusi i danni da inquinamento all'acqua, all'aria ed al suolo), di cui sia civilmente responsabile ai sensi di legge, dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, effettuate con l'impiego di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna

Agli effetti della presente garanzia, non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con queste o siano a loro carico, in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

## **Art. 9. - Estensione territoriale**

A parziale deroga dell'art. 17 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale del presente capitolato l'assicurazione vale per tutti i paesi per cui è prevista la "Carta verde", più esattamente definita "appendice per estensione della garanzia alla circolazione all'estero". La Compagnia di assicurazione è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

### **Art. 10. - Gestione delle vertenze**

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale ivi compresa la mediazione e la negoziazione assistita e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì la facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sia all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

### **Art. 11. - Difesa penale**

Ad integrazione del precedente Art. 10 – Sezione 3, la Società si impegna, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte.

Ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile. Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

L'impresa non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

### **Art. 12. - Appendice di vincolo**

Nel caso in cui il veicolo assicurato utilizzato dal Contraente a seguito di contratto di leasing, o simili su richiesta del Contraente o del proprietario del veicolo verrà emessa appendice di vincolo senza addebito di spese.

14

### **Art. 13. - Autoveicoli speciali per portatori di handicap**

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio dei mezzi meccanici.

### **Art. 14. - Soccorso vittime della strada**

L'impresa rimborsa, fino alla concorrenza di euro 1.000,00= per sinistro le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.

Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall'autorità.

### **Art. 15. - Rimborso spese di custodia e parcheggio**

La Società rimborsa le spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo sottoposto a fermo od a sequestro da parte dell'Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione fino al massimo di euro 500,00= per sinistro.

### **Art. 16. - Rimborso spese trasporto in ambulanza del conducente**

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto con ambulanza del conducente e/o dei trasportati in conseguenza di sinistro da circolazione fino al massimo di euro 250,00= per sinistro.

### **Art. 17. - Rischio statico**

Nel caso in cui vengano assicurati rimorchi, la garanzia vale per i danni a terzi derivanti da rimorchi in sosta se staccati dalla motrice, da manovre a mano.

### **Art. 18. - Dispositivi di sicurezza**

Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:

- air bags;
- pretensionatori di cinture di sicurezza;
- dispositivi antincendio;

del veicolo assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un massimo di euro 1.500,00= per sinistro.

Quanto sopra purchè il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.

### **Art. 19. - Impianto antifurto e/o di localizzazione satellitare**

Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:

- impianto antifurto;
- impianto di localizzazione satellitare;

del veicolo assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un massimo di euro 1.500,00= per sinistro.

Quanto sopra purchè il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.

### **Art. 20. - Mancato uso del veicolo di rappresentanza**

Si intende prestata in garanzia, limitatamente alle vetture di rappresentanza utilizzate dal Contraente, così come rilevabile dai documenti che l'Amministrazione si impegna a mettere a disposizione della Società in qualsiasi momento a semplice richiesta della stessa.

La Società si obbliga a rimborsare all'Assicurato le spese documentate per il noleggio di un veicolo simile (esclusi carburanti e lubrificanti) a seguito della mancata disponibilità del veicolo assicurato in consenta di:

- perdita totale per furto o rapina, incendio, danni accidentali;
- sequestro conseguente ad incidente stradale.

In tutti i predetti casi il limite massimo di indennizzo è di euro 50,00= al giorno per un massimo di 30 giorni per sinistro e per anno assicurativo.

L'assicurazione non opera:

- se nei confronti dell'Assicurato siano stati in precedenza adottati provvedimenti di sequestro del veicolo assicurato, senza che la circostanza sia stata resa nota alla Società;
- se l'Assicurato non faccia uso della facoltà di ricorso contro il provvedimento di sequestro.

Si precisa che l'Assicurato, in caso di sequestro del veicolo, è tenuto ad allegare i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità ed a precisare il luogo ove trovasi sequestrato il veicolo stesso.

In caso di furto, unitamente alla denuncia di sinistro, dovrà essere inoltrata alla Società copia della denuncia di furto resa e vistata dall'Autorità competente.

In caso di perdita totale per furto, rapina, incendio o danni accidentali, il rimborso verrà riconosciuto con decorrenza dal settimo giorno successivo a quello in cui viene meno la disponibilità del veicolo e cesserà non oltre il giorno della comunicazione dell'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo rubato o dalla sua sostituzione, non puramente contingente, con altro veicolo.

In caso di sequestro, il rimborso spettante verrà riconosciuto con decorrenza dal settimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di sequestro e cesserà non oltre il giorno del provvedimento di dissequestro.

### **Art. 21. - Bagagli**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio, furto, o danno da circolazione stradale.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà dell'Assicurato, dei suoi dipendenti e/o delle persone per le quali l'Amministrazione sia in grado di giustificarne la presenza sul veicolo.

Per bagaglio si intendono oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, i viaggiatori recano con sé, escluso denaro, preziosi e titoli.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 1.000,00= per evento e per anno assicurativo relativamente a ciascun veicolo assicurato, fino ad una concorrenza massima complessiva per anno assicurativo di euro 15.000,00.



## SEZIONE 4. - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

### Art. 1. - Tutela giudiziaria, dissequestro e custodia

La Società assumerà a proprio carico l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie all'Ente od al conducente del veicolo assicurato allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo, solo per la parte eccedente i limiti fissati nel terzo comma dell'art. 1917 CODICE CIVILE;
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente; qualora il conducente non vi provveda direttamente, la Società avrà la facoltà di affidare a persona di sua fiducia, alla quale il conducente stesso dovrà conferire il mandato necessario, l'incarico di presentare il ricorso alla competente Autorità, prendendo in carico le relative spese.

La garanzia comprende:

- a. le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- b. le spese peritali, compresi medici ed accertatori, per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- c. le spese per la difesa penale del conducente per reato colposo o contravvenzione, conseguenti all'uso del veicolo, per tutti i gradi di giudizio, anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione del conducente;
- d. le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori dall'Autorità giudiziaria in conseguenza di incidente stradale; dovranno inoltre essere comprese le spese di custodia, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di *euro 500,00 (cinquecento/00)* per sinistro.

La garanzia non comprende:

- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale;
- gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze di atti in genere, ecc).

La presente garanzia aggiuntiva non è operante:

- nel caso di controversia promossa contro l'Ente e/o il conducente da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
- in relazione a fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'Assicuratore R.C. Auto del veicolo assicurato.

La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di *euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00)* per sinistro.

## SEZIONE 5. - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI DIVERSI

<b>A) Garanzie sempre operanti</b>
------------------------------------

### **Art. 1. - Rottura cristalli**

La Società rimborsa le spese documentate sostenute per la riparazione o sostituzione dei cristalli installati sui veicoli assicurati a seguito di rottura determinata da causa accidentale o a fatto di terzi quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di *euro 1.000,00* (mille/00) per ogni evento, indipendentemente dal numero di cristalli rotti, e comprende anche le spese di riparazione o installazione dei nuovi cristalli.

La garanzia non comprende:

- rigature, segnature e simili;
- i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli;
- danni agli specchietti retrovisori e alla fanaleria in genere.

### **Art. 2. - Spese di recupero, custodia e rimpatrio**

Qualora in seguito a sinistro conseguente ad incendio, furto, eventi socio-politici, kasko e R.C.Auto, il veicolo identificato in polizza non sia in grado di procedere con i propri mezzi, o qualora il veicolo assicurato subisca un guasto meccanico e/o elettrico che non ne consenta lo spostamento autonomo, la Società deve rimborsare le spese di recupero, custodia e rimpatrio, purché documentate, fino alla concorrenza di *euro 600,00* (*seicento/00*) per sinistro.

Si precisa che sarà sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina. Oltre alle spese di recupero del veicolo, la Società deve rimborsare altresì le spese sostenute dalle persone trasportate per il rientro al proprio domicilio, entro il limite di *euro 600,00* (*seicento/00*) sopra citato.

Per il rimpatrio la Società deve rimborsare le spese di trasporto fino al domicilio in Italia dell'Ente (compreso il rimpatrio delle persone trasportate), fino alla concorrenza di *euro 600,00* (*seicento/00*).

<b>B) Garanzie operanti solo su richiesta del Contraente e dietro pagamento di specifico premio ovvero qualora sia indicato il valore del mezzo nell'allegato 1 "Elenco mezzi"</b>
--

### **Art. 3. - Incendio, Furto, Kasko**

La Società garantisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati e dai loro accessori fissi conseguenti a:

- a. incendio, scoppio ed esplosione, azione del fulmine;
- b. furto totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nella esecuzione od in conseguenza del furto e della rapina;
- c. danni determinati da causa fortuita e violenta per effetto della circolazione, sia che questa avvenga su area pubblica che su area privata (KASKO).

### **Art. 4. - Eventi socio politici**

La Società garantisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati e dai loro accessori fissi conseguenti a scioperi, tumulti, sommosse, atti di vandalismo.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di *euro 10.000,00* (*diecimila/00*) per veicolo con una franchigia fissa ed assoluta di *euro 250,00* (*duecentocinquanta/00*) per evento, fermo restando che

l'importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto l'eventuale recupero.

La garanzia non comprende i danni:

- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- determinati o agevolati da dolo del conducente, del Contraente e/o Assicurato;
- verificatesi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità purché autorizzate;
- danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.

#### **Art. 5. - Eventi atmosferici**

La Società garantisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati e dai loro accessori fissi conseguenti a inondazioni, trombe d'aria, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, valanghe e slavine.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per veicolo con una franchigia fissa ed assoluta di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per evento.

### **C) Precisazioni – estensioni**

#### **Art. 6. - Precisazioni di garanzia per il rischio furto**

La Società risponde inoltre dei danni diretti e materiali al veicolo conseguenti a:

- circolazione successiva al furto o rapina per gli stessi capitali della garanzia base; sono esclusi i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e quelli consistenti unicamente ad abrasione dei cristalli;
- effrazione o scasso subiti dal veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo;
- appropriazione indebita da parte dei dipendenti a condizione che tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione.

È condizione essenziale per il diritto all'indennizzo che:

- del fatto la Società sia stata messa a conoscenza entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
- l'Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazione con il dipendente infedele;
- il reato sia stato denunciato all'Autorità.

#### **Art. 7. - Precisazioni di garanzia per il rischio kasko**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni diretti e materiali subiti dai veicoli assicurati in conseguenza di collisione con altri veicoli, identificati e non, urto con ostacoli, ribaltamento e/o uscita di strada dell'automezzo.

#### **Art. 8. - Ammontare del premio**

Si conviene che il computo del premio per le garanzie tutte di cui all'Art. 5 – Sezione 5, sia determinato commisurando il valore commerciale di ciascun singolo veicolo riportato nell'elenco allegato, al tasso lordo pro mille previsto per ogni categoria di veicoli e per ogni specifica garanzia.

#### **Art. 9. - Somme assicurate**

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del valore assicurato per ciascun singolo veicolo risultante dall'apposito elenco (Allegato 1), con lo scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00

(duecentocinquanta/00) per sinistro, fermo restando che l'importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro stesso, dedotto l'eventuale recupero.

Per valore commerciale si intende la media delle quotazioni espresse dalle pubblicazioni "Eurotax blu" ed "Eurotax giallo", qualora rilevabili. Per gli automezzi per i quali non siano disponibili dette quotazioni, il valore commerciale sarà convenzionalmente l'importo da assicurare dichiarato dalla Contraente.

Sono altresì compresi in garanzia impianti, dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato.

### **Art. 10. - Esclusioni relative alle garanzie Incendio, Furto e Kasko**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a. avvenuti in conseguenza di, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo, comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività;
- b. determinati o agevolati da dolo del conducente, del Contraente e/o Assicurato;
- c. verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità purché autorizzate.

### **Art. 11. - Esclusioni relative alle sola garanzia Kasko**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a. avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- b. verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o Assicurato e/o conducente;
- c. determinati da vizi di costruzione;
- d. subiti a causa di manovre a spinta, a mano o di traino che non riguardi rimorchi o roulotte agganciati a norma del Codice stradale;
- e. conseguenti o successivi a furto (tentato o consumato) e/o rapina, cagionati da incendio, scoppio o esplosione se non determinati da uno degli eventi assicurati;
- f. riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

### **Art. 12. - Liquidazione dei danni**

Danno totale: liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro, dedotto l'eventuale recupero.

Danno parziale: liquidazione con degrado d'uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%) su pezzi di ricambio meccanici ed elettrici, ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d'uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del mezzo).

Indennizzo IVA: qualora l'Assicurato, al momento del sinistro, debba detrarre ai sensi di legge l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta.

In ogni caso il risarcimento non potrà superare il valore assicurato.

### **Art. 13. - Danni cagionati da colpa grave**

La Società è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo.

### **Art. 14. - Rinuncia al diritto di surrogazione**

La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'Art. 1916 del CODICE CIVILE nei confronti del conducente del veicolo.

LA SOCIETÀ

---

IL CONTRAENTE

---



### ALLEGATO 1 – “ELENCO MEZZI”

Nr.	Targa	Tipo	Modello	Hp-Q.li,Cc, Posti	Aliment.	Uso	Tariffa	Classe Merito 31.12.2016	Immatr.	Valore 31.12.2017
1	AL930ME	Autovettura	Fiat Bravo	Hp 17	Benzina	Privato	B/M	CU 01	25/02/1997	
2	BX534MB	Autovettura	Fiat Panda	Hp 13	Benzina	Privato	B/M	CU 01	13/11/2001	
3	CT507KG	Autovettura	Fiat Punto	Hp 14	Benz/Metano	Privato	B/M	CU 03	20/06/2005	
4	BJ453BD	Autocarro	Piaggio	Q.li 16	Benzina	Proprio	Fissa	CU 01		
5	BV604ZY	Autocarro	Mazda Motor	Q.li 30	Diesel	Proprio	Fissa	CU 04	18/10/2001	
6	CS042EC	Autobus	Iveco	Posti 59	Diesel	Scuolabus	Fissa		03/11/2004	
7	PS330949	Autobus	Fiat Iveco A 70 Cacciamali	Posti 42	Diesel	Privato	Fissa			
8	AL008LX	Autobus	Fiat Iveco A 70 Cacciamali	Posti 45	Diesel	Scuolabus	Fissa		19/12/1996	
9	AA338LA	Autobus	Iveco 80 E Cacciamali	Posti 44	Diesel	Scuolabus	Fissa		06/05/1994	
10	PS025107	Macc. Agricola	Lamborghini	Cc 1490	Diesel	Proprio	Fissa		11/11/1993	
11	BM490YT	Autocarro	Fiat	Q.li 11	Benzina	Proprio	Fissa	CU 04	25/07/2000	
12	BX497MC	Autocarro	Mazda Motor	Q.li 29	Diesel	Proprio	Fissa	CU 05	06/12/2001	
13	PS298284	Autocarro	Fiat Ducato	Q.li 29		Proprio	Fissa	CU 09	12/07/1985	
14	AH03715	Rimorchio	Umbria Rimorchi	Q.li 13		Proprio	Fissa	CU 09	02/12/2011	
15	PS223905	Autobus	Fiat A.55	Posti 29	Diesel	Privato	Fissa			
16	PS311123	Autobus	Fiat A70 Cacciamalli	Posti 41	Diesel	Privato	Fissa		19/05/1986	
17	AA122LB	Autobus	Iveco Fiat AA45	Posti 28	Diesel	Scuolabus	Fissa		26/05/1994	
18	PS375704	Autocarro	Fiat Iveco 35	Q.li 35	Diesel	Proprio	Fissa	CU 01	01/10/1989	
19	CJ254RV	Autocarro	Piaggio S85	Q.li 16	Diesel	Proprio	Fissa	CU 02	23/01/2004	
20	PS023020	Macc. Agricola	Ferrari	Q.li 21	Diesel	Proprio	Fissa			
21	AG584WP	Autocarro	Iveco Fiat 35	Q.li 35	Diesel	Proprio	Fissa	CU 01	24/10/1995	
22	CD965RJ	Autovettura	Fiat Panda 4d	Hp 13	Benzina	Privato	B/M	CU 05	31/01/2003	
23	CN465WF	Autovettura	Fiat Punto	Hp 15	Diesel	Privato	B/M	CU 01	27/07/2004	
24	AFC925	Macc. Operatrice	Cams	Q.li 29		Semovente	Fissa		01/05/2009	
25	BG486BK	Autobus	Fiat Iveco 100E18 Cacciamali	Posti 59	Diesel	Scuolabus	Fissa		03/12/1999	
26	CK168AX	Autocarro	Nissan Mitsubishi MMC	Q.li 35	Diesel	Speciale	Fissa	CU 12	15/09/2003	
27	EW968VX	Autocarro	Ford New Range	Q.li 32	Diesel	Proprio	Fissa	CU 12	17/09/2014	
28	BL939EV	Autocarro	Piaggio	Q.li 16	Benzina	Proprio	Fissa	CU 13	27/06/2000	
29	FH190RS	Autovettura	Fiat Punto	cc 1242	Benzina	Proprio	B/M		17/03/2017	€ 8.809,00
30	XA909EF	Rimorchio	Pima Carrozzeria	Q.li 4,50		Proprio	Fissa		21/03/2017	
31	FH189RS	Autovettura	Fiat Panda	kw 62	Benzina	Proprio	B/M		17/03/2017	€ 12.585,65
32	AS513AN	Autocarro	Iveco	Q.li 100	Diesel	Proprio	Fissa	CU 11	14/07/1997	
33	AFN593	Macc. Operatrice	Komatsu	Q.li 147	Diesel	Semovente	Fissa	CU 03	07/06/2017	